

Regolamento sul procedimento sanzionatorio per violazione degli specifici obblighi di trasparenza di cui all'art. 47 D. Lgs. n. 33/2013

(Emanato con D.R. n. 80 del 4 febbraio 2015)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni che regolano l'attività dell'Università degli Studi di Teramo e dei suoi organi di governo, dando specifica attuazione alle disposizioni di cui all'art. 47 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

2. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 e all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

Capo I

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 D. lgs. n. 33/2013, sono assoggettati agli obblighi di comunicazione sanciti dal presente regolamento i titolari dei seguenti organi di indirizzo politico:

- Rettore;
- Consiglio di Amministrazione;
- Senato Accademico.

Art. 3 – Dichiarazioni di inizio mandato

1. Entro 30 giorni dall'assunzione dell'incarico, i soggetti di cui all'art. 2 presentano al protocollo dell'Ateneo, mediante raccomandata a mano o a mezzo posta o mediante posta elettronica certificata sottoscritta a mezzo di firma digitale, indirizzati al Responsabile per la Trasparenza, i seguenti documenti:

a) Curriculum Vitae;

b) dichiarazione relativa a:

- cariche ricoperte presso altri enti pubblici e privati e relativi compensi;
- altri incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi;
- esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società;
- titolarità di imprese;
- titolarità di diritti reali su beni immobili e/o beni mobili registrati;
- titolarità di azioni societarie e/o quote di partecipazione a società;
- spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

c) dichiarazione relativa ai dati patrimoniali di cui alla lettera b) inerenti al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado che vi consentano, sottoscritta per assenso alla pubblicazione da parte degli interessati ovvero, in caso di mancato assenso degli stessi, dichiarazione in tal senso da parte dell'obbligato;

- d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado che abbiano acconsentito alla relativa produzione e pubblicazione.

2. Le dichiarazioni previste dal presente articolo vengono rilasciate in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con aggiunta della formula "Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero".

Art. 4 - Dichiarazioni annuali

1. Entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 2 presentano al protocollo di Ateneo, con le modalità di cui all'art. 3, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione concernente le variazioni delle situazioni di cui all'art. 3 lett. b) intervenute nel corso dell'anno precedente;
- b) dichiarazione degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici nel corso dell'anno precedente;
- c) dichiarazione concernente le variazioni delle situazioni di cui all'art. 3 lett. c) intervenute nel corso dell'anno precedente, sottoscritta per assenso alla pubblicazione da parte degli interessati, ovvero, in caso di mancato assenso degli stessi, dichiarazione in tal senso da parte dell'obbligato;
- d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado che abbiano acconsentito alla relativa produzione e pubblicazione.

2. Le dichiarazioni previste dal presente articolo vengono rilasciate in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 D.P.R. n. 44/2000, con aggiunta della formula "Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero".

Art. 5 - Dichiarazioni di fine mandato

1. Entro i 3 mesi successivi alla cessazione dall'incarico per scadenza del mandato o per qualunque altra causa, i soggetti di cui all'art. 2 presentano al protocollo di Ateneo, con le modalità di cui all'art. 3, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione concernente le variazioni delle situazioni di cui all'art. 3 lett. b) intervenute dopo l'ultima dichiarazione sostitutiva;
- b) dichiarazione concernente gli importi di cui all'art. 4 lett. b) pagati dopo l'ultima dichiarazione sostitutiva;
- c) dichiarazione, sottoscritta per assenso alla pubblicazione da parte degli interessati, concernente le variazioni delle situazioni di cui all'art. 3 lett. c) intervenute dopo l'ultima dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di mancato assenso, dichiarazione in tal senso da parte dell'obbligato.

2. Entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, i soggetti di cui all'art. 2 presentano altresì al protocollo di Ateneo, con le modalità di cui al comma 1, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propria nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che abbiano acconsentito alla relativa produzione e pubblicazione.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con aggiunta della formula "Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero".

4. In caso di nuova elezione o nomina, senza soluzione di continuità, alla stessa o ad altra carica di Ateneo parimenti soggetta agli obblighi di comunicazione disciplinati dal presente regolamento, le disposizioni contenute nel presente articolo non trovano applicazione.

Art. 6 - Pubblicazione dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

I dati trasmessi ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 vengono pubblicati nell'apposita sezione sulla trasparenza del sito istituzionale dell'Ateneo, a cura del responsabile della struttura amministrativa all'uopo individuata dal Direttore Generale, entro 30 giorni dalla trasmissione e comunque entro 3 mesi dall'assunzione dell'incarico e restano pubblicati per il tempo previsto dalla normativa vigente in materia.

Capo II

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO

Art. 7 - Obblighi di comunicazione degli amministratori societari

1. Entro 30 giorni dal proprio insediamento, gli amministratori delle società partecipate dall'Università presentano al protocollo dell'Ateneo, mediante raccomandata a mano o a mezzo posta o mediante posta elettronica certificata sottoscritta a mezzo di firma digitale, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indirizzata al Responsabile per la Trasparenza, concernente l'avvenuta assunzione dell'incarico e il relativo compenso.

2. Entro 30 giorni dal relativo percepimento, i soggetti di cui al comma 1 comunicano altresì all'Ateneo, con le stesse modalità, l'importo dell'indennità di risultato loro liquidata.

Art. 8 - Pubblicazione dei dati concernenti gli amministratori societari e gli enti e le società partecipate

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile della struttura amministrativa individuata dal Direttore generale, provvede alla pubblicazione, nell'apposita sezione sulla trasparenza del sito istituzionale dell'Università, degli elenchi e dei dati inerenti agli enti ed alle società partecipate di cui all'art. 22 co. 1 e 2 D. Lgs. n. 33/2013 comprensivi dei dati comunicati ai sensi del precedente articolo 7.

2. Ferme restando le sanzioni applicabili nei confronti dei responsabili dell'omessa pubblicazione, ai sensi dell'art. 22 co. 4 D. Lgs. n. 33/2013 la mancata pubblicazione dei dati di cui al comma 1 preclude l'erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell'Ateneo in favore degli enti interessati.

Capo III

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 14 E 22 D. LGS. N. 33/2013

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 1 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500,00 euro a 10.000,00 euro per ogni singola violazione rilevata.

2. Le violazioni di cui all'articolo 1, inoltre, sono rilevanti: sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della PA; ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio.

3. Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 10 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, esclusivamente su segnalazione dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, dell'OIV-Organismo interno di valutazione ovvero del Responsabile della Trasparenza, anche a seguito di istanza di accesso civico.

2. Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza coincida con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il ruolo da esso rivestito, nell'ambito del presente Regolamento, è svolto da un funzionario o docente dell'ateneo designato dal Rettore.

Art. 11 - Istruttoria

1. A seguito dell'avvio del procedimento di cui all'articolo precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 12 - Contraddittorio

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da persona di sua fiducia.

3. Durante il contraddittorio, del quale è redatto processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non imputabili.

4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 13 - Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione rimettendo gli atti all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari (UPD) per l'assunzione del provvedimento conclusivo che promuoverà la costituzione di un'apposita Commissione.

2. Nel caso in cui la presunta violazione sia contestata nei confronti del Rettore, di un componente degli Organi di indirizzo politico, di un docente o ricercatore dell'ateneo, le funzioni previste nel presente Regolamento per l'UPD sono svolte dal Collegio di disciplina.

Art. 14 - Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 2 comma 1 è la Commissione di cui al comma 1 dell'art. 6 o il Collegio di disciplina di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 provvedono sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
3. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 chiudono il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".
4. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 fissano e notificano la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.
5. Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'ateneo.

Art. 15 - Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 hanno riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché al ruolo ricoperto dallo stesso e al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ateneo.

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle eventuali spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione Atti amministrativi generali.